

VERBALE n. 1 DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
ASSOCIAZIONE "AVALON O.D.V."



L'anno 2023, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 18,30, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "AVALON ODV" nei locali della stessa siti in via Reggio n. 28, Bagaladi, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. modifica dello statuto in adeguamento al D. Lgs. 117/2017

Sono presenti alla riunione i signori

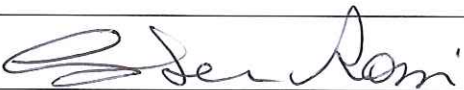
1. CATERINA ROSSI – C.F. RSSCRN58H49B756G - NATA A CARDETO IL 09.06.1958 RESIDENTE A BAGALADI IN VIA DRENDINA 2- Presidente
2. VITTORIA PIPARI – C.F.PPRVTR80L48H224R - NATA A REGGIO CALABRIA IL 08.07.1980 RESIDENTE A BAGALADI IN VIA IELASI N. 11- Vicepresidente
3. TEODORA AZZARELLO – C.F. ZZRTDR72P66F112X - NATA A MELITO PORTO SALVO il 26.09.1972 RESIDENTE A BAGALADI IN VIA MATTEOTTI N. 1– Tesoriere
4. MARIA MORABITO – C.F.MRBMRA60P53H224E - NATA A REGGIO CALABRIA IL 13.09.1960 RESIDENTE A REGGIO CALABRIA IN VIA MARIO CAGLIOSTRO 15 SAMBATELLO - Segretaria
5. DOMENICA NUCERA - C.F.NCRDNC84R48F112Q - NATA A MELITO PORTO SALVO IL 08.10.1984 RESIDENTE A COSENZA IN VIA CONSALVO ARAGONA N. 19 – Direttivo
6. IGNAZIA LIUZZO - C.F.LZZGNZ46A64A544E - NATA A BAGALADI IL 24.01.1946 RESIDENTE A BAGALADI IN VIA MATTEOTTI N. 1
7. STELLA LUCARELLI –C.F. LCRSLL86E70F112W - NATA A MELITO PORTO SALVO IL 30.05.1986 RESIDENTE A COMO IN VIA DEI MILLE 5 MONTANO LUCINO.
8. VALENTINA PIPARI – C.F.PPRVNT93A71F112Z -NATA A MELITO PORTO SALVO IL 31.01.1993 RESIDENTE A BAGALADI IN VIA G. MANTICA N. 11.

Il presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, che il numero dei presenti, secondo l'articolo 18 dello statuto dell'associazione, è sufficiente per la validità della stessa, alle ore 18.35 dichiara, pertanto, che essa deve ritenersi regolarmente costituita e precisa che tutti i soci sono presenti.

Il presidente da inizio ai lavori assembleari comunicando che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017, si è reso necessario l'adeguamento dello statuto dell'associazione al fine di renderlo conforme alle nuove disposizioni di legge e consentire così l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il Presidente da quindi seguito alla lettura dello Statuto soffermandosi in particolare sulle disposizioni modificate. Dopo ampia discussione il nuovo statuto, composto da 30 articoli, viene approvato tenendo conto delle direttive legislative imposte dalla legge di riferimento.

Alle ore 20.00 non essendoci più nulla da discutere redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, il presidente dichiara chiusa la seduta.

NOME E COGNOME	FIRMA
CATERINA ROSSI	

VITTORIA PIPARI	Vittoria Pipari
MARIA MORABITO	Maria Morabito
TEODORA AZZARELLO	Teodora Azzarello
DOMENICA NUCERA	Domenica Nucera
STELLA LUCARELLI	Stella Lucarelli
VALENTINA PIPARI	Valentina Pipari
IGNAZIA LIUZZO	Ignazia Liuzzo

Bagaladi 11.02.2023

Il Segretario

Prof.ssa Maria Morabito

Il Presidente

Prof. Caterina Rossi

Caterina Rossi

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Reggio Calabria

Registrato il 18-5-23 N. 540 Serie III
Controsposti E. ESENTE
IL DIRETTORE
IL DELEGATO ALLA FIRMA
Assistente abitativo
Ofelia Guzzi



Articolo 1. Denominazione

È costituita nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Ter. Settore denominato "AVALON ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Articolo 2. Sede

L'associazione ha sede a Bagaladi, Reggio Calabria- via Reggio n. 28.

Essa potrà, nelle forme di legge, istituire filiali, depositi, agenzie, rappresentanze, sedi amministrative secondarie e operative, in Italia ed all'estero.

Articolo 3. Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4. Scopo

L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 agosto 2016, n. 112, e successive modificazioni;

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del bracconaggio, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche territoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 16, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di

ito reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di questo solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'associazione propone di realizzare le seguenti attività:

- accogliere e ospitare, presso strutture e famiglie, bambini, adolescenti e giovani di qualsiasi nazionalità, aventi problemi di salute, nutrizione e clima con particolare attenzione ai ragazzi dell'ex U.R.S.S. che hanno subito le conseguenze delle radiazioni causate dal disastro nucleare;
- accogliere ed ospitare presso strutture e famiglie, bambini - adolescenti e giovani di qualsiasi nazionalità per scambi e promozioni culturali, attività di intercultura;

- educazione alla mondialità: appoggio alle popolazioni dei paesi del sud del mondo attraverso il finanziamento di micro progetti e l'offerta di risorse umane e materiali per fornire in casi di emergenza oppure per favorire forme di autogoverno locale; sostegno agli abitanti di altri paesi immigrati in Italia; appoggio a profughi e nomadi; aiuto paesi dove sono in corso guerre;

- promuovere, lo sviluppo e il patrocinio di attività educative, ricreative, sportive, culturali, di tutela e promozione dei beni culturali e dell'ambiente, nonché di iniziative di solidarietà sociale che stimolino nei giovani il senso di responsabilità, di tolleranza, di solidarietà civile ed umana, l'ideale della pace e che sollecitino gli interessi spirituali e culturali, la formazione integrale della personalità, lo spirito di iniziativa e di laboriosità, la cura per la salute e l'efficienza fisica, operando attraverso iniziative proprie o il sostegno di iniziative di terzi (lotta all'inquinamento, pulizia e riordino di aree pubbliche, gestione di monumenti e parchi; protezione degli animali; recupero del patrimonio archeologico; promozione di manifestazioni in diversi ambiti artistici e culturali; corsi di formazione professionali; assistenza agli anziani, ai malati, ai carcerati; sostegno agli handicappati, ai tossicodipendenti, ai minori; appoggio ai senza fissa dimora e alle persone in difficoltà; distribuzione di generi alimentari, indumenti e quanto altro è possibile reperire per dare sollievo alle persone con disagio economico; servizi a domicilio di assistenza, di trasporto);

- promuovere lo sviluppo economico regionale, contribuendo alla valorizzazione di iniziative ed attività ecocompatibili (turismo verde, enogastronomia, ecc.), la tutela e la promozione dell'ambiente sociale regionale la rivalutazione dei comuni interni della Calabria, riscoperta delle antiche tradizioni); gestione di centri di aggregazione sociale, di pronta accoglienza, di immobili a fini di turismo sociale, operando attraverso iniziative proprie o sostenendo iniziative di terzi; organizzare vendite a scopo di beneficenza di prodotti realizzati da terzi o in proprio;

- l'associazione potrà anche promuovere, realizzare e distribuire pubblicazioni su stampa e telematiche inerenti le attività associative ed i settori in cui esplica l'oggetto dell'associazione.

L'associazione ha tensione regionale, operando normalmente nei limiti dei confini della regione Calabria. Tuttavia nessuna richiesta di adesione può essere respinta per motivazioni geografiche e, nei casi di crisi ed emergenze nazionali e internazionali, può operare al di fuori dei limiti regionali.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, diretti o connessi per il raggiungimento degli scopi sociali;

Articolo 5. - Categorie di soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività stessa.

I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari e aderenti (o sostenitori), con espressa esclusione di soci temporanei:

sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

sono soci ordinari coloro che, comunque, svolgono in via effettiva un'attività tra quelle contemplate negli scopi del presente statuto;

sono soci aderenti (o sostenitori) coloro che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo né ai soci fondatori né ai soci ordinari.

Il vincolo associativo è a tempo indeterminato, salvo i casi di recesso od esclusione.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme in quanto tutti i soci hanno gli stessi diritti ed obblighi.

Articolo 6. - Ammissione dei soci

La persona che desidera diventare socia deve presentare domanda scritta e sottoscritta, specificando, oltre alla categoria:

nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale e ogni altra informazione richiesta dall'associazione.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al presidente dell'associazione, il quale effettua una verifica preliminare sulla sussistenza dei requisiti e riferisce al consiglio direttivo, il quale decide sull'accoglimento, entro due mesi dalla ricezione della domanda stessa, motivando un eventuale mancato accoglimento.

All'atto dell'ammissione, il nuovo socio dovrà versare la quota annuale associativa e, se richiesta, una eventuale tassa di ammissione. In caso di rigetto l'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata nel libro dei soci.

I requisiti e le procedure per l'ammissione all'associazione saranno stabiliti in apposito regolamento interno approvato dall'assemblea.

Articolo 7. - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività sociali;
- b) di ricevere le pubblicazioni predisposte dall'associazione;
- c) di votare in assemblea;
- d) di essere nominati alle cariche sociali;
- e) gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando istanza al Consiglio Direttivo che si pronuncerà entro 30 giorni comunicando modalità e tempi.

Articolo 8. - Obblighi e doveri dei soci

Con l'accoglimento della domanda, tutti i soci sono obbligati:

- a) ad osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni approvati dall'assemblea e le altre deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- b) a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo.

Articolo 9. - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio non è trasmissibile, né per atto tra vivi né a causa di morte e si perde per decesso, recesso, o esclusione.

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 10. - Recesso

Ciascun socio potrà recedere dall'associazione in qualunque momento, dandone preavviso al consiglio direttivo mediante pec.

Il recesso ha effetto dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima; in caso contrario, dalla chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11. - Esclusione

Con motivata deliberazione dell'assemblea, potrà essere escluso, solo per gravi motivi, il socio:

che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;

che mantiene un comportamento contrastante con gli interessi dell'associazione, danneggiandola materialmente;

che non versa la quota associativa annuale approvata dall'assemblea;

che si renda gravemente inadempiente alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dall'assemblea;

che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

Il socio inadempiente deve essere invitato, tramite pec, a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

La delibera di esclusione dovrà essere annotata nel libro dei soci

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 12. - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsivoglia titolo, diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai versamenti effettuati dai soci;
- b) da eventuali contributi di enti pubblici o privati, da erogazioni, elargizioni, donazioni e lasciti;
- c) dai redditi che i beni mobili o immobili dell'associazione potranno produrre;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13. - Esercizio e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Nei bilanci dovranno, altresì, essere indicati specificamente i criteri di gestione seguiti per il raggiungimento degli scopi statuari, conformemente alle finalità che l'associazione persegue.

Articolo 14. - Destinazione degli avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15. - Quota associativa

La quota annuale associativa che i soci sono tenuti a versare entro il quarto mese dell'esercizio è approvata dall'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio direttivo.

L'assemblea potrà, inoltre, approvare, sempre su proposta del consiglio direttivo, una quota di adesione che il socio dovrà versare al momento dell'ammissione.

ORGANI SOCIALI

Articolo 16. - Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ASSEMBLEA

Articolo 17. - Convocazione dell'assemblea dei soci

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito ai soci a mezzo pec, email, sms o messaggio whatsapp, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio, numero telefonico, indirizzo email, risultante nel libro dei soci.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea degli associati deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio).

L'assemblea sarà, inoltre, convocata dal consiglio direttivo ogni qual volta esso lo riterrà necessario ed opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda motivata, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e sia presente il consiglio direttivo al completo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi, all'inizio, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18. - Disciplina dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dall'assemblea stessa, che nominerà altresì un segretario, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge o quando il presidente lo ritiene opportuno. Il presidente, se lo ritiene opportuno, può nominare anche due scrutatori.

Spetta al presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

Articolo 19. - Diritto di voto e di intervento in assemblea

Hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti della quota annuale.

Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio direttivo. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita per iscritto, con la sottoscrizione del delegante, e la relativa documentazione deve essere conservata dall'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 20. - Competenza dell'assemblea e maggioranze

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;

sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;

sulla misura della quota annuale e dell'eventuale tassa di ammissione.

approva, inoltre, i regolamenti interni dell'associazione, e delibera su ogni altro oggetto ad essa demandato per legge o dal presente statuto.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, fusione, scissione e trasformazione della associazione e la devoluzione del suo patrimonio e sulla nomina ed i poteri dei liquidatori. È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli intervenuti. Tuttavia, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 21. - Nomina e durata del consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a cinque membri, secondo quanto determinato dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina, nominati tra i soci.

L'assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo, quest'ultimo nomina un segretario, un tesoriere, nonché un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; essi sono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 22. - Cessazione e sostituzione dei consiglieri

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo. La rinuncia ha effetto immediato. L'assemblea entro 30 giorni deve provvedere all'integrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. Gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno procedere all'immediata convocazione dell'assemblea, perché provveda in merito all'elezione dei mancanti. I nuovi eletti scadranno insieme a quelli già in carica al momento della loro nomina. I consiglieri sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Articolo 23. - Disciplina delle riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce, presso la sede della associazione o anche altrove, purché in Italia o nei paesi dell'Unione europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, ed all'ammontare della quota sociale. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tramite pec da spedire almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere; nei casi di urgenza, con telegramma da spedire almeno un giorno prima, oppure con fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare. In difetto di tali formalità o termini, il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica. Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 24. - Poteri di amministrazione

Al consiglio direttivo spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della associazione, tanto in via ordinaria che in via straordinaria, senza eccezione alcuna e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad un comitato esecutivo, nonché al presidente o ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di consigliere delegato.

Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 25. - Tesoriere

Il consiglio direttivo potrà nominare, tra i suoi componenti, un tesoriere, con il compito di gestire tutti i pagamenti e gli incassi di somme dell'associazione, specificando l'ambito ed i limiti della delega all'atto della nomina.

Articolo 26. - Segretario

Il consiglio direttivo potrà nominare un segretario con i seguenti compiti:

- a) dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative di supporto tecnico;
- b) coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione.
- c) controllare adempimenti connessi alla vita dell'associazione.

Articolo 27. - Libri sociali e registri contabili

Oltre alla tenuta delle scritture previste dalla legge, l'associazione dovrà tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci;
- b) libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali è posta a carico del consiglio direttivo.

Tutti i soci previa istanza preceduta da congruo preavviso, potranno prender visione dei libri sociali ed estrarne copia a loro spese.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28. - Nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualunque tempo e per causa allo scioglimento della associazione, l'assemblea straordinaria dei soci nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri ed i compensi e stabilendo le modalità della liquidazione, a norma di legge.

Articolo 29. - Devoluzione del patrimonio residuo

L'assemblea straordinaria, almeno tre quarti degli associati, delibera sulla devoluzione del residuo a seguito dello scioglimento e della liquidazione. A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea straordinaria.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Funzionamento tecnico ed amministrativo della associazione, i requisiti per l'ammissione, le regole di comportamento e le sanzioni per gli associati sono disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dal consiglio direttivo, ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 30. - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni in materia dettate dal codice civile e dalle altre leggi in materia.



1

2